Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica dell'11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Art. 20ter cpv. 2-4

² Se l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente, ivi compresi i supplementi eventuali, a un trentesimo dell'ammontare della rendita.

Art. 22quater cpv. 2

² Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori sia assicurato facoltativamente o obbligatoriamente in virtù dell'articolo 1*a* capoversi 1 lettera c o 3 LAVS⁴ oppure, in virtù di una convenzione internazionale, per un'attività lucrativa all'estero.

1 RS 831.201

² RS **830.1**; RU **2002** 3371

3 RS **831.20**

4 RS 831.10

2001-2690 3721

³ e ⁴ Abrogati

Art. 23 cpv. 4, 5 e 7

⁴ Se un assicurato domanda un provvedimento d'integrazione la cui esecuzione implica certi pericoli, l'assicurazione può escludere qualsiasi diritto futuro al risarcimento delle spese di cura di cui al capoverso 1. Rimane salvo l'articolo 64 capoverso 4 LPGA.

⁵ e ⁷ Abrogati

Art. 25 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Sono considerati redditi del lavoro secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS⁵, esclusi tuttavia:

Art. 27 Persone senza attività lucrativa

- ¹ L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del grado d'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
- ² Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità.

Art. 27bis cpv. 1 primo e secondo periodo

¹ In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità relativa è computata secondo l'articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni consuete ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 LPGA, l'invalidità è fissata conformemente all'articolo 27 per quest'altra attività. ...

Art. 35 cpv. 3 primo periodo

³ Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88^{bis}. ...

Titolo prima dell'art. 38

Abrogato

Titolo prima dell'art. 39bis

E. Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

Art. 39bis cpv. 3

³ Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 39ter

Abrogato

Art. 41 cpv. 1 lett. d

- ¹ L'ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
 - d. notificare le comunicazioni, le decisioni e le decisioni su opposizione come pure la relativa corrispondenza;

Art. 69 cpv. 2 terzo periodo

Abrogato

Art. 71, 73, 73bis e 75

Abrogati

Art. 76 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, e, h nonché i

- ¹ La decisione è notificata segnatamente:
 - alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro;
 - al competente assicuratore contro gli infortuni o all'assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni;
 - h. al competente assicuratore-malattie, se è tenuto a versare prestazioni;
 - al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all'ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all'istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.

Art. 78 cpv. 3 secondo periodo e 7

³ Secondo periodo

Abrogato

⁷ Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.

Art. 80 cpv. 1 primo periodo

¹ Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell'articolo 20 capoverso 2 LAVS⁶.

Art. 82 Pagamento

Gli articoli 71, 71^{ter}, 72, 73 e 75 OAVS⁷ sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Art. 84

Abrogato

Art. 85 cpv. 3

³ Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l'articolo 79^{bis} OAVS⁸.

Art. 86

Abrogato

Art. 87 cpv. 1 e 3

¹ Abrogato

³ Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Art. 88quater cpv. 2 e 3, 88quinquies e 89bis

Abrogati

Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento

¹ Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l'assicurazione versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un'indennità giornaliera pari al 30 per

- 6 RS 831.10
- 7 RS 831.101
- 8 RS 831.101

cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni.

- ² Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell'obbligo da parte dell'assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l'assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all'articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all'estero sono fissati dall'Ufficio federale in ogni singolo caso.
- ³ Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:
 - a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
 - b. all'assicurazione contro l'invalidità:
 - alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
 - d. all'assicurazione contro la disoccupazione.

П

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ RS 832.20